

## La mobilità sostenibile tra incentivi ed agevolazioni fiscali: una scelta consapevole

La mobilità sostenibile, nella definizione riportata nella strategia europea in materia di sviluppo sostenibile approvata nel 2006 dal Consiglio Europeo, ha l'obiettivo di garantire che i **sistemi di trasporto** corrispondano ai bisogni economici, sociali e ambientali della società, **minimizzandone** contemporaneamente **le ripercussioni negative** sull'economia, la società e l'ambiente.

Il tema della mobilità sostenibile rappresenta uno degli argomenti più dibattuti nell'ambito delle politiche ambientali locali, nazionali e internazionali volte a ridurre l'impatto ambientale derivante dalla mobilità delle persone e delle merci. In Italia una forte criticità deriva dal trasporto stradale che contribuisce alle emissioni totali di gas serra nella misura del 23% (di cui il 60% circa attribuibile alle autovetture), alle emissioni di ossidi di azoto per circa il 50% e alle emissioni di particolato per circa il 13% [Fonte: ISPRA, 2017].

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) stabilisce che, per favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni con unità locali con più di **100 dipendenti** ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad **adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)** del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un **mobility manager** con funzioni di supporto professionale alle decisioni, pianificazioni, programmazione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.

È stato chiarito successivamente che le imprese con unità locali con più di **100 dipendenti** ubicate nel **territorio della Città Metropolitana** sono tenute all'adozione del PSCL indipendentemente dal numero di abitanti del Comune in cui le imprese hanno sede.

Il Decreto Interministeriale n. 179/2021 e Le Linee guida per la redazione e l'implementazione dei Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) <sup>1</sup> hanno definito le figure, le funzioni e i requisiti dei mobility manager aziendali e dei mobility manager d'area e indicando i contenuti, le finalità e le modalità di adozione e aggiornamento del "**Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro - PSCL**".

Le imprese, quindi, nella redazione del proprio **PSCL** individuano le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso **forme di mobilità sostenibile alternative all'uso del mezzo privato a motore, sulla base dell'analisi degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti**, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell'offerta di trasporto presente nel territorio interessato.

Il PSCL definisce i benefici conseguibili con l'attuazione delle misure indicate, valutando i vantaggi sia per i dipendenti coinvolti, in termini di tempi di spostamento, costi di trasporto e comfort di trasporto, anche in termini economici e di produttività per l'impresa che lo adotta.

L'**obiettivo** del presente documento è, da un lato, **l'identificazione delle diverse forme di mobilità sostenibile**, che possono essere inserite nell'ambito di un PSCL (ad esempio car pooling, car sharing, trasporto pubblico locale, mobilità ciclabile o micro-mobilità, etc.) per incentivare comportamenti virtuosi e orientare gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti verso forme di mobilità sostenibile ed agevolare le imprese che intendono adottarle.

Dall'altro, vengono approfondite le più frequenti forme di modalità sostenibile mettendole in relazione agli incentivi attualmente disponibili e alle misure fiscali che possano applicarsi, per consentire alle imprese di effettuare una scelta consapevole delle misure alternative all'uso dell'automezzo a motore privato per gli spostamenti quotidiani del personale dipendente.

1] In attuazione di quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021, art. 3 comma 5



**CONFINDUSTRIA EMILIA  
AREA CENTRO**

Le imprese di Bologna,  
Ferrara e Modena

# AZIONI di MOBILITÀ E FISCALITÀ



**2023**

**Area Ambiente, Sicurezza,  
Energia e Territorio**

a cura di **Giona Compagnoni**

Sede di Bologna  
tel. 051 6317209

Sede di Ferrara  
tel. 0532 067400

Sede di Modena  
tel. 059 448342

[ambiente@confindustriaemilia.it](mailto:ambiente@confindustriaemilia.it)

INTERVENTI IN TEMA DI MOBILITÀ SOSTENIBILE	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	VANTAGGIO E INQUADRAMENTO FISCALE DIPENDENTE	VANTAGGIO E INQUADRAMENTO FISCALE AZIENDA	Note
<b>Introduzione di un servizio di navetta aziendale</b>	Il servizio di navetta aziendale è finalizzato al trasporto casa-lavoro dei dipendenti tramite uno o più punti di raccolta e di rilascio.	Esclusione dal reddito per il dipendente (art. 51 comma 2 lett. d) TUIR). Attivabile qualora sia collettiva per i dipendenti anche se affidata a terzi.	Deducibilità di tutto il costo (art. 95 TUIR) Iva indetraibile art. 19 bis 1 lettera e) Dpr.633	<p>[*] <i>ocorrerà verificare che non ci siano le condizioni per far ricadere l'azione promossa dall'azienda nelle finalità educative di cui all'art.100 del TUIR. In particolare con l'interpello 329/2022, avente ad oggetto l'intenzione di una società di riconoscere la ricarica gratuita alle colonnine elettriche per tutti quei dipendenti che si fossero dotati di un'auto elettrica in un dato lasso temporale, l'Agenzia delle Entrate afferma che se le azioni promosse fanno parte di un ampio quadro di interventi posti in essere al fine di educare i dipendenti ad un utilizzo consapevole delle risorse e ad atteggiamenti responsabili verso l'ambiente, allora è possibile non considerare come welfare del dipendente tali azioni (art.51 comma 2 lettera f) del TUIR). Se nel caso specifico quindi gli interventi messi in atto dall'azienda possano essere classificati come educativi allora per il dipendente non costituiscono reddito (art.51 comma 2 lettera f) TUIR) mentre per l'azienda sono deducibili al 100% qualora siano erogati in virtù di un accordo/regolamento aziendale ovvero nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi (art.100 comma 1 TUIR) nel caso non ci sia tale accordo/regolamento aziendale. Al fine del corretto inquadramento fiscale si consiglia di contattare l'ufficio fiscale dell'associazione per valutare le singole casistiche.</i></p>
<b>Auto aziendali su prenotazione</b>	Auto aziendali per trasferta a fini aziendali ed eventualmente prenotabile a fini personali.	Se l'auto è prenotata ai fini personali occorre individuare il valore normale del benefit da assoggettare a tassazione ex art.51 che sarà indicato nella busta paga del dipendente.	Il costo dell'auto aziendale è deducibile nella misura del 20% entro il limite di € 18.075,99 (art.164 comma 1 lettera b); l'iva è detraibile al 40%	
<b>Convenzione car-sharing per uso aziendale</b>	La convenzione che consente al dipendente di utilizzare il servizio addebitando il costo direttamente all'impresa.	nessuno	Deduzione entro le tariffe di noleggio nei limiti di 17 cv fiscali per benzina e 20 cv fiscali per diesel (art.95 comma 3 TUIR) iva detraibile 100%	
<b>Razionalizzazione parcheggi interni favorendo l'uso per i dipendenti che condividono l'auto</b>	Regolamentazione interna sull'assegnazione esclusiva di parte dei parcheggi destinata a dipendenti che usano car sharing, car pooling, ibrido, elettrico.	nessuno	nessuno	
<b>Convenzione con PA per l'uso di un parcheggio pubblico per dipendenti che usano car-pooling</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Qualora sia un'agevolazione per il dipendente sulla base di un accordo tra impresa e PA senza alcun onere a carico dell'impresa</li> <li>Qualora sia un'agevolazione per il dipendente pagato in parte o tutto dall'azienda. [*]</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>l'uso del parcheggio ma nessuno sotto il profilo fiscale;</li> <li>la quota pagata dell'azienda per il parcheggio pubblico in favore del dipendente costituisce benefit per il dipendente tassato a valore normale, se il valore complessivo dei benefit eccede 258€ (art.51 comma 3 TUIR).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>nessuno</li> <li>deduzione art.95 TUIR</li> </ol>	
<b>Utilizzo e abbonamento di app e/o piattaforma car-pooling o per bike-sharing</b>	Azienda predispone accordi con fornitori di App per car-pooling o per bike-sharing.	L'uso del servizio ma nessuno sotto il profilo fiscale - Gamification	nessuno	
<b>Buoni mobilità per chi utilizza mezzi sostenibili nello spostamento casa-lavoro [*]</b>	Agevolazioni in forma di welfare aziendale.	Interpello Ag. Entrate n.293/2020 Art. 51 comma 3 TUIR. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta ad € 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.	<ol style="list-style-type: none"> <li>nessuno</li> <li>deduzione art.95 TUIR</li> </ol>	
<b>Bike to Work aziendale</b>	Finanziamento di un programma di interventi a favore dei dipendenti di aziende o enti che abbiano un accordo di mobility management, tramite una manifestazione di interesse con il Comune territorialmente competente.	<ol style="list-style-type: none"> <li>qualora l'azienda sostenga al posto del Comune parte del beneficio per il dipendente l'importo corrispondente è reddito per il dipendente [*];</li> <li>qualora l'azienda riceva dal Comune l'importo c'è un dubbio interpretativo in merito di questi contributi (dubbio sul trattamento fiscale di questi contributi);</li> <li>qualora il Comune si relazioni direttamente con il dipendente non ha rilievo per l'impresa, Interpello Ag. Entrate n.293/2020. [**]</li> </ol>		
<b>Abbonamenti TPL dipendenti</b>	 L'azienda paga in tutto o in parte l'acquisto di abbonamenti in favore dei dipendenti.	Esclusione dal reddito per il dipendente (art. 51 comma 2 lett. d-bis) TUIR). Attivabile qualora sia collettiva per i dipendenti.	Costo indeducibile ed IVA indetraibile (orientamento prudenziale)	
<b>Abbonamento per deposito biciclette custodite/videosorvegliate [*]</b>	L'abbonamento annuale per il deposito custodito delle biciclette ad esempio presso la stazione ferroviaria ovvero presso stazione TPL. Se il prezzo del servizio è pagato integralmente o anche parzialmente dall'impresa la quota pagata costituisce reddito in capo al dipendente e quindi soggetta ad IRPEF e INPS non essendo abbonamento a trasporto pubblico.	Se il prezzo del servizio è pagato integralmente o anche parzialmente dall'impresa, la quota pagata costituisce reddito in capo al dipendente e quindi soggetta ad IRPEF e INPS non essendo abbonamento a trasporto pubblico ex art. 51 comma 3 TUIR reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.	Deducibilità di tutto il costo (art. 95 TUIR)	
<b>Ricarica elettrica automobili flotta aziendale</b>	Ci sono dubbi interpretativi sulla natura fiscale dell'energia elettrica utilizzata per alimentare gli automezzi elettrici aziendali; infatti difficile scorporare il costo dell'energia elettrica utilizzata per alimentare i veicoli dal costo complessivo dell'energia elettrica dell'azienda. Qualora l'energia sia utilizzata per autocarri è deducibile al 100%, mentre se l'utilizzo è destinato ad autoveicoli si dovrebbero seguire le regole di deducibilità limitata (problemi legati alla quantificazione delle ricariche da associare a ciascun automezzo).	nessuno	Il costo dell'energia elettrica utilizzata per alimentare gli automezzi elettrici aziendali è deducibile al 20% entro 18.079,99 art.164 comma 1 lettera b) TUIR, iva detraibile al 40%.	
<b>Installazione stazioni di ricarica elettrica auto elettriche/ebike/monopattini [*]</b>	 È stata prevista una agevolazione fiscale "Erogazione di contributi per l'installazione" Decreto Ministero Transizione Ecologica del 25 agosto 2021. La differenza tra auto elettriche, e-bike e monopattini è costituita da una agevolazione differenziata per potenze e punti di ricarica. Risposta n. 329/2022 - Servizio di ricarica per auto elettriche private dei dipendenti - welfare aziendale - articolo 51, comma 2, lettera f) del TUIR.	Art. 51 comma 3 TUIR: Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito».	Deducibilità di tutto il costo (art. 95 TUIR)	
<b>Acquisto di bici aziendali</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se l'acquisto di bicicletta è finalizzato ad uso aziendale;</li> <li>Se l'acquisto di bicicletta è utilizzato come premio per il personale dipendente.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>nessuno</li> <li>Art. 51 comma 3 TUIR: Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito».</li> </ol>	Deducibilità di tutto il costo (art. 95 TUIR)	
<b>Corsi di formazione/informazione [*]</b>	Le attività di formazione sulla mobilità sostenibile possono essere: <ul style="list-style-type: none"> <li>interaziendali, se destinate ad una persona sola della stessa azienda (es. mobility manager)</li> <li>aziendali, se vengono coinvolte da 4 persone ed oltre della stessa azienda (es. erogazione della formazione PSCL aziendale ai dipendenti) [***]</li> </ul>	Art. 51 comma 3 TUIR. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a euro 258,23 nel periodo d'imposta; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.	Deducibilità di tutto il costo (art. 95 TUIR)	